



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 6	OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 15 C.C.N.L. DEL 14.09.2000
Data 10.01.18	ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno DIECI del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI AD INTERIM

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9391 del 02.11.2017, nonché il successivo prot. n. 37 del 02/01/2018, che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali, al fine di garantire la continuità del servizio in sostituzione di dipendente Responsabile del Servizio assente per infortunio;

Visto il decreto del Ministero dell'Intero del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

Premesso che:

- con nota prot. n. 83 del 04.01.2018 un dipendente comunale G.M. ha richiesto la concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio da fruire nel 2018 per il conseguimento della "Laurea triennale in Economia Aziendale e Management – cl L/18" presso l'Università degli Studi Niccolò Cusano- Telematica Roma;
- il diritto allo studio è regolamentato dall'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 e dall'art. 15 delle code contrattuali al C.C.N.L. 1998-2001 sottoscritte il 14.09.2000;
- il citato contratto prevede la concessione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali a non più del 3% del personale in servizio all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore;
- I permessi in oggetto sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute e, comunque, abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami;

Verificato che alla data odierna risultano in servizio a tempo indeterminato presso questo Ente n. 26 unità di personale e che, pertanto, è possibile concedere, per l'anno 2018, permessi retribuiti per diritto allo studio, ad un solo dipendente;

Verificato altresì che alla data odierna la citata richiesta risulta essere l'unica pervenuta e che, pertanto, non si rende allo stato attuale necessaria l'adozione di criteri di selezione, preferenza o di ripartizione in quote dei permessi in parola;

Vista la documentazione nonché l'attestato di iscrizione - per l'anno accademico 2017/2018 - al 2° Anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management rilasciato all'Università Telematica "Niccolò Cusano" al dipendente in questione;

Visto l'art. 48 del CCNL 28 maggio 2004 che stabilisce che per la concessione dei permessi di cui sopra, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione;

Richiamata la **Circolare della Funzione Pubblica n. 12/2011** che, in riferimento alla disciplina dei menzionati permessi retribuiti di 150 ore, stabilisce che “... *le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. E' chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro*”;

Visto, altresì, l'**orientamento applicativo Aran _M166 del 25/06/2011**, confermativo delle disposizioni contenute nella citata Circolare della F.P. n° 12/2011, nel quale l'Agenzia, dopo aver ribadito che l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi), precisa che, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venir meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui trattasi. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nelle Università ordinarie, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'Ente;

Preso atto che, per le motivazioni su esposte, l'ARAN conclude che i permessi in oggetto possono essere riconosciuti al lavoratore qualora lo stesso fosse in grado di presentare tutta la documentazione prescritta, in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e che in tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

Rilevato che la suddetta Agenzia ha più volte confermato la propria posizione uniforme in tutti i comparti di contrattazione, in risposta a diversi quesiti inoltrati da più parti in merito alla questione su esposta e, nel contempo, ha specificato che la sua posizione non contrasta con il contenuto della citata Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

CONCEDERE, nell'anno 2018, i permessi retribuiti per un massimo di 150 ore annue, come previsto dall'art. 15 del CCNL del 14/09/2000, alla dipendente G.M. iscritta al 2° Anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management presso l'Università Telematica “Niccolò Cusano” di Roma, per l'a.a. 2017/2018.

PREDERE ATTO che ad oggi non sono pervenute richieste per il godimento del beneficio in narrativa da parte di altri dipendenti per il corrente anno.

PRECISARE:

- che i permessi di 150 ore per il diritto allo studio sono calcolati con riferimento ad ogni anno solare e non accademico;
- di anno in anno la domanda deve essere ripresentata;
- sulla base della disciplina contrattuale le ore di permesso riconosciute ma non fruite nell'anno di riferimento non possono essere trasportate nell'anno successivo;
- i suddetti permessi possono essere utilizzati dal dipendente solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall'art. 15, comma 2, del CCNL 14.09.2000 e non anche per l'attività di studio

o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria etc...);

- per la concessione dei permessi di che trattasi il dipendente deve presentare apposita richiesta al rispettivo Responsabile di Servizio, prima dell'inizio dei corsi, comunicando inizio e durata degli stessi;
- l'assenza, ai fini della fruizione dei permessi in oggetto, deve essere documentata con un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica (in giornate ed orari che devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative) e che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni;
- la mancanza di tale documentazione determina l'applicazione del particolare meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 15 del CCNL 14.09.2000, in virtù del quale i periodi di permesso fruiti sono considerati come aspettativa "non retribuita" per motivi personali;

DARE ATTO che al dipendente, per i periodi di assenza, sarà corrisposto l'intero trattamento economico, ad eccezione degli emolumenti che presuppongono l'effettiva presenza in servizio.

DARE ATTO, altresì, che la fruizione dei permessi verrà concordata con il competente Responsabile di Servizio in modo da articolare gli stessi con le esigenze di servizio.
Comunicare il presente provvedimento all'interessato.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'inserimento nella raccolta, di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM
F.TO Dott. sa Anna Maria D'Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 368 del 15/01/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza" – Albo Beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AD INTERIM
F.TO Dott.ssa Anna Maria D'Andrea
